



27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9
UFFICIO SEGRETERIA

COMUNE
DI
PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

sindaco@comune.pievedelcairo.pv.it

Tel. 0384-87129

P.I. e C.F. 00482780186

DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 26.04.2022

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE E ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DI RESPONSABILITA' DI SERVIZIO NONCHÉ ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E ATTRIBUZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

IL SINDACO

VISTI

- la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- il DPR 4 dicembre 1997, n. 465 recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente
- i vigenti CCNLL di categoria del Personale degli Enti Locali e dei Segretari Comunali;

VISTO il decreto della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia in data 19/01/2022 prot. n. 16881 (rif. Ns prot. N. 236 del 19/01/2022), con il quale è stata autorizzata la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Pieve del Cairo al dott. Daniele Bellomo, per il periodo dal 17/01/2022 al 30/06/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2022 con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di Bereguardo, Cervesina, Marcignago, Mezzanino e Pieve del Cairo, sede di segreteria classe III;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 26/04/2022 del Sindaco di Bereguardo (Ns prot. N. 1950 del 26/04/2022) con il quale il Dott. Daniele Bellomo è stato nominato Segretario Comunale titolare della sede di segreteria comunale dei Comuni di Bereguardo, Cervesina, Marcignago, Mezzanino e Pieve del Cairo;

RICHIAMATI rispettivamente:

- l'art. 15 del D.p.r. n. 465/1997, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale;
- la deliberazione n. 150 del 15.07.1999 e s.m.i. adottata dal C.d.A. Nazionale dell'ex Ages, la quale stabilisce, tra le altre, che: *“Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di*

supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia (...)";

- l'art. 3, comma 1, del Contratto Collettivo Integrativo - Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, in tema di reggenze/supplenze a mente del quale: *"Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze;*
- la circolare prot. n. 23581 dell'08.07.2013 dell'Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. E PP., che prevede che gli incarichi a scavalco debbano essere di natura residuale rispetto all'utilizzo dei Segretari in disponibilità e che vengano conferiti per interi periodi e non per singole giornate;
 - il Titolo IV Capo II del Tuel (di cui al D.Lgs. n. 267/2000) intitolato Segretari comunali e provinciali, nello specifico gli artt. 97-99, recanti rispettivamente *"Ruolo e funzioni"*, *"Nomina"*;
-

RITENUTO, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto sopra descritti, di nominare il dott. Daniele Bellomo cf BLLDNL66C02F205Z quale Segretario Comunale Titolare presso questo Ente, per il periodo indicato nella Convenzione su indicata;

RILEVATO:

- che in conformità al comma 2 art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni e responsabilità di carattere gestionale vengono affidate ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi con apposito provvedimento motivato del Sindaco;
- che l'art.97 - comma 4 - lett. d) dello stesso Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali prevede che *il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;*

TENUTO CONTO della vigente dotazione organica dell'Ente;

DATO ATTO che, al fine di garantirne la regolare continuità, si rende necessario provvedere all'attribuzione al sunnominato Segretario Comunale Titolare della funzione di Responsabile dei seguenti servizi: GESTIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI DEL PERSONALE, SEGRETERIA E PROTOCOLLO, SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE), SERVIZI CIMITERIALI;

RITENUTO che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale pro tempore debba essere individuato quale figura a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90, la cui attuazione avverrà nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile di Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario comunale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario comunale a procedere in sostituzione;

VISTI

- la Legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della

corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35, della L. 190/2012;

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTE in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:

- l’art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell’integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPC;

- l’art. 43 che stabilisce che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”;

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d’ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

PRESO ATTO che, come precisato dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera n. 831 del 03.08.2016, in attuazione delle predette nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicarne la relativa decorrenza;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l’articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’organo di indirizzo politico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/ 2001 e s.m.i.;
- l’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;

- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.";

VISTO l'art. 19, comma 15, del D.L. 24.06.2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190;

RILEVATO che con deliberazione n. 15 del 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, la CIVIT aveva individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

RITENUTA, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

DATO ATTO che il Segretario comunale dottor Daniele Bellomo è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

DATO ATTO che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

Per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

1. **DI NOMINARE** il dott. Daniele Bellomo quale Segretario Comunale Segretario comunale di fascia B cod. n. 8720 titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni DI BEREguardo, CERVESINA, MARCIGNAGO, MEZZANINO, PIEVE DEL CAIRO di questo Comune per la durata prevista dalla Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2022;
2. **DI DARE ATTO** che, per il presente incarico, al suddetto funzionario andrà riconosciuto il compenso previsto dall'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari CC. PP. - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, recante "*Trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco*".
3. **DI DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'accettazione della nomina;
4. **DI ATTRIBUIRE** al dr. Daniele Bellomo per il periodo decorrente dal 26/04/2022 e per tutta la durata dell'incarico le funzioni aggiuntive previste in capo al Segretario dai regolamenti comunali e dagli altri atti organizzativi generali di questo Ente ed in particolare la Responsabilità dei seguenti servizi: GESTIONE DEGLI ISTITUTI

GIURIDICI DEL PERSONALE, SEGRETERIA E PROTOCOLLO, SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE), SERVIZI CIMITERIALI, avvalendosi della previsione specifica dell'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, conferendo allo stesso la titolarità della Posizione Organizzativa;

5. **DI NOMINARE** il Segretario Comunale Titolare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per questo ente ai sensi e per gli effetti della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza dal 26/04/2022 e sino alla durata dell'incarico di Segretario Comunale titolare di questo Ente;
6. **DI STABILIRE** che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale pro tempore è individuato quale figura a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90, la cui attuazione avverrà nel modo seguente:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile di Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario generale procederà in sostituzione;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;
7. **DI DISPORRE**
 - a) - l'invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura UTG di Milano – Albo Segretari CC. PP.;
 - b) La trasmissione della presente nomina all'interessato Segretario Comunale, nonché all' Ufficio Personale, ai Responsabili di Servizio per quanto di rispettiva competenza.
 - c) la pubblicazione del presente decreto all'albo *on-line* e nel sito internet istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";
 - d) la comunicazione della nomina di cui al presente decreto all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa già previste, di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015

IL SINDACO
Niccolò Capittini



Per accettazione del suddetto incarico,

26/04/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Daniele Bellomo